

Cass. [ord.], sez. V, 09-11-2005.

## MASSIMA

Nel reato di riduzione in schiavitù, la finalità di sfruttamento, che distingue la fattispecie di cui all'art. 600 c.p. da ogni altra forma di inibizione della libertà personale, non è esclusa dall'eventualità che un margine degli introiti dell'accattonaggio vada a beneficio delle persone offese dal reato; determinante, invece, è lo stato di soggezione in cui queste ultime versano, essendo sottoposte all'altrui potere di disposizione, che si estrinseca nell'esigere, con violenza fisica o psichica, prestazioni sessuali o lavorative, accattonaggio od altri obblighi «di fare».